

REGOLAMENTO (CE) N. 1672/96 DELLA COMMISSIONE

del 22 agosto 1996

che rettifica il regolamento (CE) n. 1513/96 che stabilisce la misura in cui possono essere accolte le domande di diritti di importazione presentate a norma del regolamento (CE) n. 1141/96 nel settore delle carni bovine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1141/96 della Commissione, del 25 giugno 1996, relativo all'apertura e alla gestione di un contingente tariffario per le carni bovine congelate del codice NC 0202 e i prodotti del codice NC 0206 29 91 (1° luglio 1996-30 giugno 1997)⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando che il regolamento (CE) n. 1141/96 prevede, in particolare, che i quantitativi riservati agli importatori tradizionali dei vecchi e dei nuovi Stati membri siano assegnati proporzionalmente alle importazioni effettuate nei periodi specificati all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a); che le importazioni degli importatori dei vecchi Stati membri, nel quadro del regolamento (CEE) n. 3771/92 della Commissione⁽²⁾, hanno potuto iniziare il 28 febbraio 1993 e quelle degli importatori dei nuovi Stati membri il 1° aprile 1993; che è quindi d'uopo rettificare la data di inizio delle importazioni di cui all'articolo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1513/96 della Commissione⁽³⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1513/96, il testo della lettera a) è sostituito dal testo seguente:

*a) 244,673 kg per tonnellata importata

- nel periodo dal 28 febbraio 1993 al 31 marzo 1996, per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), primo trattino del regolamento (CE) n. 1141/96,
- nel periodo dal 1° aprile 1993 al 31 marzo 1996, per quanto riguarda gli importatori di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), secondo trattino del regolamento (CE) n. 1141/96.*

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 agosto 1996.

Per la Commissione

Erkki LIIKANEN

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 151 del 26. 6. 1996, pag. 9.

⁽²⁾ GU n. L 383 del 29. 12. 1992, pag. 36.

⁽³⁾ GU n. L 189 del 30. 7. 1996, pag. 94.